

Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2014, n. 27-555

DGR 15 aprile 2014, n. 31-7448 e s.m.i.. Prelievo numerico della specie pernice bianca nei C.A. e nelle A.F.V. per la stagione venatoria 2014/2015. Nuove determinazioni.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Vista la DGR 15 aprile 2014, n. 31-7448 e s.m.i. con cui si approvava il calendario venatorio per la stagione 2014/2015 e le relative istruzioni operative, calendario sottoposto al parere dell'ISPRA che non ha formulato osservazioni in ordine alle specie e ai relativi periodi di prelievo in quanto questi ultimi "appaiono condivisibili sotto il profilo tecnico-scientifico in considerazione del quadro normativo vigente";

rilevato, in particolare, che il predetto calendario venatorio prevede che le specie pernice bianca, fagiano di monte, coturnice e lepre bianca (o lepre variabile) sono cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione dei C.A. ed approvati dalla Giunta regionale;

vista la DGR 16 settembre 2014, n. 2-320 con la quale, relativamente alla stagione venatoria 2014/2015, si stabiliva di non autorizzare nei C.A. e nelle A.F.V. il prelievo delle specie pernice bianca e lepre variabile;

vista l'ordinanza n. 413/2014 con la quale il TAR Piemonte, accogliendo l'istanza cautelare richiesta dalla Federazione Italiana della Caccia ed altre associazioni e Comprensori Alpini piemontesi, ha sospeso, *in parte qua*, gli effetti della sopra citata D.G.R. 15 aprile 2014, n. 2-320 ordinando alla Regione di provvedere, entro il termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione della medesima ordinanza, "al riesame della programmazione per la stagione 2014/2015 (in relazione alla specie pernice bianca), sulla base dei dati elaborati per i comprensori alpini, *ferma restando anche in sede di riesame l'ineliminabile discrezionalità amministrativa che spetta alla stessa Regione in materia di regolamentazione dell'esercizio della caccia e di formazione del calendario venatorio*" ;

considerato che il suddetto riesame ha comportato una complessa istruttoria (raccolta dei dati sullo status della specie, sulla pressione venatoria, sulle condizioni e sulle previsioni meteorologiche della zona interessata, ecc.) che si è conclusa solo nelle prime settimane del mese di novembre con conseguente possibile riapertura del prelievo numerico della specie pernice bianca solo a partire dal 12/11/2014 quale prima giornata utile ai sensi del calendario venatorio;

rilevato che suddetta tardiva riapertura, riducendo sensibilmente il periodo temporale in cui è ammissibile l'esercizio venatorio alla specie in questione - dal 12/11 al 30/11/2014 -, comporterà necessariamente una concentrazione della pressione venatoria dei cacciatori che praticano tale forma di caccia che, secondo le specifiche linee guida approvate con DGR 94-3804 del 27.4.2012 e s.m.i., può essere praticata solo da un numero massimo di cacciatori non superiore a 2,5 volte il numero dei capi prelevabili;

tenuto quindi conto che, a fronte di un piano di prelievo numerico della specie mediamente compreso tra 3 e 10 capi (con un massimo di 27 capi prelevabili), si avrebbero in media da 7 a 25 cacciatori autorizzati (con un massimo di 67 nel caso evidenziato) ciascuno dei quali, secondo le disposizioni del vigente calendario venatorio regionale, potrebbe prelevare fino a due capi di una delle specie appartenenti alla tipica fauna alpina nel corso della stessa giornata di caccia;

rilevato inoltre che i cacciatori che praticano la caccia alle specie appartenenti alla tipica fauna alpina costituiscono un sottogruppo venatorio alquanto specializzato che si avvale di armi ed ausiliari (cani) specifici, tipologia di cacciatori che risulta pertanto particolarmente efficace nel conseguire il risultato di caccia;

tenuto altresì conto che nei CA autorizzati al prelievo della tipica fauna alpina, sono già stati completati, nella maggior parte dei casi, i piani numerici di prelievo delle specie fagiano di monte

(gallo forcello) e coturnice (comunicazioni del CA CN 4 del 9 ottobre 2014, del CA CN 3 del 16 ottobre 2014, dei CA BI 1, CN 1, CN 5, CN 7, TO1, TO 2, TO 4 del 31 ottobre 2014 e dei CA CN 2, TO 3, VCO 1, VCO 2, VCO 3 del 3 novembre 2014) e che, pertanto, si può ragionevolmente prevedere che tutti i cacciatori dediti al prelievo della fauna in questione, qualora venisse riaperta la caccia alla specie pernice bianca, rivolgerebbero la loro attenzione venatoria alla specie in questione;

sottolineato, al riguardo, che essendosi completata la muta della specie ed essendo quindi oramai il piumaggio della pernice integralmente di colore bianco, la stessa specie viene ad essere particolarmente ricercata dai cacciatori dediti al prelievo della suddetta fauna proprio perché lo stesso capo, in quanto diventato esteticamente perfetto, risulta particolarmente adatto ad essere imbalsamato;

tenuto altresì conto, così come risulta dal sito istituzionale dell'ARPA e risultante dalla tabella sotto riportata, che a partire dalla seconda metà del mese di ottobre vi è un'elevata probabilità che si verifichino precipitazioni nevose al di sopra dei 2.000 mt di quota dove, come noto, si trova l'habitat naturale della pernice bianca;

Anno	Condizione nivologica ottobre/novembre	Data 1° nevicata significativa
2012	precoce con abbondanti nevicate	26 ottobre
2011	precoce ed irregolare	24 ottobre
2010	precoce con abbondanti nevicate	16 ottobre
2009	piuttosto precoce	21 ottobre
2008	precoce con importanti nevicate	28 ottobre
2007	nevicate precoci ma nella norma	fine ottobre
2006	clima mite con scarse precipitazioni	6 dicembre
2005	nevicate deboli e sporadiche	2 dicembre

rilevato inoltre, con particolare riferimento in particolare alla situazione meteorologica per il mese di novembre 2014, che sempre l'ARPA, nei comunicati meteo del 30 ottobre 2014 e 3 novembre 2014, ha previsto che da lunedì 3/11, causa l'avvicinamento di una saccatura atlantica dal Nord Europa sul Mediterraneo, si verificherà un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche con "precipitazioni continue e diffuse sulla regione a partire dal pomeriggio del 3 Novembre fino al 7 Novembre. Le precipitazioni nevose più intense sono attese i giorni 4 e 5, in particolare sul settore settentrionale della regione. La quota neve il giorno 3 si abbassa dai 2000 m ai 1700 m nel corso della giornata, per poi rimanere stazionaria intorno ai 1700/1800 m il giorno 4 e il 5 mattina";

considerato che tali previsioni e stime dell'ARPA si sono puntualmente verificate;

visto l'art. 21, comma 1, lett. m) della legge 157/1992 che vieta di praticare l'attività venatoria alla specie su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve;

considerato, pertanto, che nel residuo periodo in cui sarebbe praticabile l'esercizio venatorio alla specie in questione, il numero di giornate di caccia dedite al prelievo della pernice bianca potrebbe ulteriormente ridursi con il rischio quindi di comportare, nelle giornate venatorie rimaste, un aumento sul territorio venabile del numero di cacciatori dediti a tale forma di caccia con conseguente incremento della pressione venatoria esercitata sulla specie in questione;

rilevato, quindi, che l'aumentata pressione venatoria sulla suddetta specie potrebbe determinare il superamento, fin dalla prima giornata di caccia, del piano di prelievo approvato, piano di prelievo il cui rispetto potrebbe, tra l'altro, essere accertato solo al termine della giornata di caccia all'atto della consegna dei capi al centro di controllo e del conteggio del prelevato;

ritenuto pertanto alquanto fondato il rischio che autorizzando la riapertura tardiva del prelievo venatorio alla pernice bianca si possa determinare un abbattimento concentrato ed indiscriminato della specie in questione così da comportare un irreparabile pregiudizio alla medesima avifauna che, come noto, non può essere reintrodotta in natura con "ripopolamenti" che, in qualche modo,

possano contrastare il depauperamento della consistenza della stessa specie causato, tra l'altro, dall'attività venatoria;

ritenuto quindi, ai fini di una maggior tutela della specie, di non autorizzare comunque, per il residuo periodo della stagione venatoria 2014/2015, il piano di prelievo della specie pernice bianca nei C.A. e nelle A.F.V.;

considerato che alla pubblicizzazione del presente provvedimento si provvederà attraverso il sito del competente Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica al citato indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/piani_pre.htm;

per quanto sopra premesso e considerato;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

per le motivazioni illustrate in premessa:

- di non autorizzare, per il residuo periodo della stagione venatoria 2014/2015, il piano di prelievo della specie pernice bianca, nei C.A. e nelle A.F.V..

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 nonché ai sensi dell'art. 23, lett. a) del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Alla pubblicizzazione del presente provvedimento si provvederà attraverso il sito del competente Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica al citato indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/piani_pre.htm;

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

(omissis)